



FÉDÉRATION SUISSE INLINE HOCKEY
FEDERAZIONE SVIZZERA INLINE HOCKEY
SCHWEIZERISCHER INLINE HOCKEY VERBAND
SWISS INLINE HOCKEY FEDERATION
Member of the International Inline Skater Hockey Federation (IISHF)

Statuto

Valevole dal 1° marzo 2025



TITOLO I : Generalità

Nome	<u>Art. 1 :</u>	La "Federazione Svizzera Inline Hockey (FSIH)" è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e ss. del Codice civile svizzero.
Sede	<u>Art. 2 :</u>	La sede della FSIH coincide con l'indirizzo del presidente.
Pari opportunità	<u>Art. 3 :</u>	Salvo eccezioni risultanti dal contesto, i termini che designano le persone si applicano indifferentemente a donne e uomini.
Affiliazione	<u>Art. 4 :</u>	<ol style="list-style-type: none">1 La FSIH è membro della Federazione Internazionale Inline Skater Hockey (IISHF) e di Swiss Olympic.2 L'assemblea generale può decidere l'affiliazione ad altre organizzazioni, qualora vi trovi un interesse nello spirito del loro statuto.3 La FSIH, i propri membri e i propri organi, riconoscono pienamente e in ogni momento lo statuto e i regolamenti dell'IISHF.
Finalità	<u>Art. 5 :</u>	<ol style="list-style-type: none">1 La FSIH ha come finalità l'organizzazione, lo sviluppo e la direzione dello sport dell'inline skater hockey in Svizzera.2 Essa incoraggia l'attività sportiva, in particolare dei giovani, nell'ambito dello sport per tutti e dello sport d'élite, contribuendo così al buon equilibrio della persona umana.3 La FSIH si impegna in favore di uno sport sano, rispettoso, corretto e di qualità. Applica questi valori mostrando rispetto per gli altri e agendo e comunicando in modo trasparente. Lo stesso vale per i suoi organi e i suoi membri. La FSIH riconosce l'attuale Carta etica dello sport svizzero e ne diffonde i principi tra le proprie società membro.4 La FSIH, le sue organizzazioni affiliate direttamente e indirettamente e tutte le persone menzionate a pagina 4 ("Ambito di applicazione personale") dello Statuto sul doping di Swiss Olympic ("Statuto sul doping") e nell'articolo 1.1 comma 4 dello statuto in materia di etica dello sport svizzero ("Statuto di etica") sottostanno allo Statuto sul doping e allo Statuto di etica. La FSIH garantisce che tutte queste persone, nella misura in cui fanno parte della FSIH o sono ad essa riconducibili, riconoscano e rispettino lo Statuto sul doping e lo Statuto di etica.5 Le presunte violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica vengono esaminate da Swiss Sport Integrity. La Commissione disciplinare di Swiss Sport (di seguito "Commissione disciplinare") è responsabile di giudicare e sanzionare le violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica. La Commissione disciplinare applica le proprie norme procedurali. Le decisioni della Commissione disciplinare possono essere contestate davanti al Tribunale arbitrale dello sport (TAS) di Losanna, esclusi i tribunali ordinari, entro 21 giorni dal ricevimento della motivazione della decisione.6 La FSIH regola i rapporti tra i propri membri e rappresenta gli interessi comuni presso altre istanze in Svizzera e all'estero.
Neutralità	<u>Art. 6 :</u>	<ol style="list-style-type: none">1 La FSIH è neutra dal punto di vista politico, linguistico, razziale e confessionale.2 La FSIH non persegue scopi economici. Prende le disposizioni necessarie al fine di assicurare gli introiti necessari a finanziare le proprie attività, ma non ha come obiettivo la creazione di un capitale destinato ad altri fini.



Doping	<u>Art. 7 :</u>	Il doping è vietato. I regolamenti di Swiss Olympic in materia di doping sono applicabili a tutti i giocatori titolari di una tessera rilasciata dalla FSIH.
Lingua ufficiale	<u>Art. 8 :</u>	La lingua ufficiale è il francese. Le altre lingue nazionali sono considerate di comunicazione.
Termini	<u>Art. 9 :</u>	¹ Il timbro postale è determinante per la valutazione dei termini previsti nel presente statuto, nei regolamenti e nelle direttive. ² Per il calcolo delle scadenze non si considerano i giorni festivi federali, i sabati, le domeniche e il giorno a partire dal quale inizia a decorrere un termine.
Scioglimento	<u>Art. 10 :</u>	Lo scioglimento della FSIH si può proporre solo ad un'assemblea straordinaria convocata esclusivamente a tale scopo.
Liquidazione	<u>Art. 11 :</u>	Il comitato esecutivo prepara la liquidazione e presenta un rapporto e una proposta di resoconto finale all'assemblea generale. Tutto il capitale sociale sussistente sarà dato in custodia a Swiss Olympic per essere in seguito messo a disposizione di una nuova federazione che potrebbe costituirsi, a condizioni che essa sia conforme agli articoli 1 e 5 di questi statuti.



TITOLO II : Membri

Identità	Art. 12 :	¹ I membri della FSIH sono: 1. i club di inline e/o skater hockey affiliati; 2. le associazioni cantonali; 3. le associazioni regionali.
		² I membri si impegnano a rispettare lo statuto e le altre direttive della FSIH e a riconoscerne il carattere obbligatorio ed esclusivo. In qualsiasi circostanza salvaguarderanno la buona fama e gli interessi della FSIH.
		³ Nessun membro della FSIH può essere affiliato ad un'altra federazione svizzera di inline e/o skater hockey.
		⁴ Una società straniera, il cui paese confina con la Svizzera, può essere affiliata alla FSIH in base alle disposizioni contenute nel Regolamento Partite e Campionato.
Ammissione	Art. 13 :	¹ Per l'ammissione, un club deve presentare una domanda scritta alla FSIH, accompagnandola ad una copia firmata del proprio statuto e all'autorizzazione dimostrata di giocare su un terreno adeguato.
		² Il comitato esecutivo della FSIH esamina la domanda e prende una decisione provvisoria che deve essere interinata in seno alla successiva assemblea generale. Una domanda di ammissione può essere rifiutata solo se motivata.
		³ I nuovi membri debuttano con l'insieme delle loro squadre in tutte le classi di gioco della lega più bassa. Il comitato esecutivo può fare eccezioni fino alla successiva assemblea generale che deve deliberare su tali casi.
Dimissioni	Art. 14 :	¹ Ogni membro può uscire dalla FSIH mediante dimissioni scritte presentate al comitato esecutivo, il quale le può accettare solo allorché il membro abbia adempiuto a tutti i propri obblighi verso la FSIH.
		² Due o più membri possono effettuare una fusione. È competenza del comitato esecutivo convalidare la fusione se tutte le condizioni necessarie sono rispettate.
Esclusione e fusioni	Art. 15 :	¹ I membri che contravvengono gravemente lo statuto, i regolamenti, le direttive o le decisioni o, ancora, che recano grave danno alla reputazione della FSIH e/o all'inline skater hockey in Svizzera, possono essere esclusi da parte dell'assemblea generale.
		² In caso di emergenza, il comitato esecutivo può sospendere un membro o un collaboratore ufficiale dell'associazione, un giocatore, una giocatrice, un ufficiale di squadra, un ufficiale di partita, un arbitro con effetto immediato, in attesa che l'assemblea deliberi sulla sua esclusione.
Fine dei diritti e degli obblighi	Art. 16 :	¹ Tutti i diritti e gli obblighi inerenti la qualità di membro cessano con le dimissioni o l'esclusione, con riserva delle disposizioni previste dall'art. 15.
		² È escluso qualsiasi diritto personale dei membri sugli averi sociali della società.
Riammissione	Art. 17 :	Per essere riammesso nella FSIH dopo le dimissioni o l'esclusione, il candidato deve sottostare alle disposizioni che regolano le ammissioni e adempiere a eventuali obblighi finanziari arretrati.

TITOLO III : Organi della FSIH

Enumerazione	<u>Art. 18 :</u>	Gli organi della FSIH sono i seguenti : <ol style="list-style-type: none">organo legislativo :<ul style="list-style-type: none">l'assemblea generale.organi esecutivi :<ul style="list-style-type: none">il presidium;il comitato esecutivo;i dipartimenti.organi giuridici :<ul style="list-style-type: none">la commissione disciplinare ;la commissione ricorsi ;il tribunale arbitrale dello sport (TAS).organi di controllo :<ul style="list-style-type: none">i revisori.commissioni :<ul style="list-style-type: none">la commissione consultiva permanente « lega nazionale ».la commissione atleti.
Durata del mandato	<u>Art. 19 :</u>	A meno che altre condizioni lo specifichino espressamente, la durata del mandato di tutti gli organi è di quattro anni.
Rieleggibilità	<u>Art. 20 :</u>	Tutte i soggetti che svolgono una funzione in un organo sono rieleggibili 3 volte.
Eleggibilità	<u>Art. 21 :</u>	<ol style="list-style-type: none">¹ I soggetti che assumono una funzione dirigente a livello di membri della FSIH non sono eleggibili in seno agli organi esecutivi e giuridici.² Si può derogare al comma 1, in caso di flagrante mancanza di candidati a un posto da assegnare in seno alla FSIH. In tal caso, l'assemblea ne sarà avvisata prima del voto.
Responsabilità	<u>Art. 22 :</u>	Il patrimonio della FSIH risponde solo degli impegni di quest'ultima. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci; rimane riservata la responsabilità personale degli organi che agiscono per la società ai sensi dell'art. 55 comma 3 del CCS e la responsabilità di un socio per qualsiasi danno abbia egli causato alla FSIH in modo intenzionale o per negligenza grave.



TITOLO IV : Organi legislativi

**Assemblea
generale**
1. definizione

Art. 23 : L'assemblea generale è l'organo supremo della FSIH, la cui direzione spetta al presidente o al vicepresidente.

2. composizione

Art. 24 : ¹ L'assemblea generale è composta dai club di inline e/o skater hockey affiliati alla FSIH.

² I rappresentanti delle associazioni cantonali e regionali sono invitati in qualità di uditori.

3. competenze

Art. 25 : L'assemblea generale è l'organo supremo della FSIH e dispone delle seguenti competenze:

1. approvare il verbale dell'ultima assemblea generale;
2. adottare e modificare lo statuto, i regolamenti;
3. approvare i conti di esercizio;
4. esonerare gli organi della FSIH;
5. procedere alle elezioni degli organi della FSIH;
6. approvare le proposte dei membri e degli altri organi della FSIH;
7. fissare le quote e approvare il budget (bilancio provvisorio);
8. decidere le esclusioni;
9. pronunciarsi su tutti gli altri punti previsti nell'ordine del giorno;
10. decidere lo scioglimento della società e la liquidazione del patrimonio;
11. pronunciarsi sugli oggetti che le sono riservati dalla legge o dal presente statuto.

4. funzionamento

Art. 26 : ¹ Il presidente propone gli scrutatori, l'assemblea li elegge.

² Non si possono prendere decisioni che esulano dall'ordine del giorno.

5. verbale

Art. 27 : ¹ Il verbale dell'assemblea generale deve essere redatto e presentato ai membri entro un termine di quattro settimane.

² Il verbale si considera adottato se non viene formulata alcuna opposizione – scritta e motivata – nelle due settimane che ne seguono il ricevimento.



6. diritto di voto

- Art. 28 :**
- ¹ Ai sensi dell'articolo 12 comma 1 punto 1, ogni membro ha diritto a un voto e può essere rappresentato da due delegati al massimo.
 - ² Per le votazioni che riguardano delle proposte che hanno un'influenza importante sullo svolgimento del campionato, ogni membro ha il diritto di voto, ad eccezione delle decisioni riguardanti le leghe nazionali A e B e la 1^a Lega. In questi casi votano soltanto le società interessate.
 - ³ Le proposte che hanno un'influenza importante sullo svolgimento dei campionati sono in relazione a :
 1. problemi sanitari a livello svizzero, che costringono a ridurre la durata delle partite e/o dei campionati;
 2. restrizioni importanti a livello nazionale delle risorse energetiche;
 3. altri fattori specifici valutati e sottoposti dal comitato esecutivo della FSIH all'Assemblea Generale.
 - ⁴ Per le votazioni che riguardano la formula del campionato, votano solo le società che hanno almeno una squadra iscritta al campionato della categoria interessata. Ogni società ha diritto a un voto.
 - ⁵ Per le votazioni che riguardano l'organizzazione delle Coppe svizzere, ogni membro vota.
 - ⁶ È escluso il voto per procura e per corrispondenza.

7. quorum

- Art. 29 :** L'assemblea convocata conformemente allo statuto può deliberare in modo valido a prescindere dal numero di membri presenti.

8. maggioranza votazioni

- Art. 30 :**
- ¹ Le decisioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti rappresentati.
 - ² Le votazioni si svolgono ad alzata di mano.
 - ³ In caso di parità di voti, la proposta è respinta.
 - ⁴ Se più proposte della stessa materia sono sottoposte al voto, decide la maggioranza assoluta. Se non la si raggiunge, si svolge una seconda votazione a maggioranza relativa. Le astensioni non rientrano nel calcolo della maggioranza assoluta.

9. maggioranza elezioni

- Art. 31 :**
- ¹ Le elezioni si svolgono ad alzata di mano, salvo che l'assemblea opti per la scheda segreta.
 - ² La maggioranza assoluta decide al primo turno, la maggioranza relativa al secondo. Le astensioni (scheda bianca o nulla) non rientrano nel calcolo della maggioranza.
 - ³ In caso di parità si tira a sorte.

10. maggioranza qualificata

- Art. 32 :**
- ¹ La maggioranza di tre quarti dei voti presenti è necessaria per:
 1. modificare lo statuto;
 2. escludere un membro;
 3. sciogliere la FSIH.

11. esercizio

- Art. 33 :** L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

12. data dell'assemblea generale

- Art. 34 :** L'assemblea generale ha luogo ogni anno nei tre mesi successivi alla fine dell'esercizio.



13. convocazione Art. 35 : ¹ La convocazione dell'assemblea generale è redatta in forma scritta dal comitato esecutivo 30 giorni prima della data fissata per la riunione. In essa occorre precisare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione.

14. proposte dei membri

Art. 36 : ¹ Si possono presentare proposte nell'ambito della successiva assemblea generale ordinaria, se sono firmate da almeno il 10% dei membri ai sensi dell'articolo 12 comma 1 punto 1. Esse devono figurare all'ordine del giorno, qualora siano state inviate al comitato esecutivo tramite lettera raccomandata entro il 30 settembre dell'anno in corso.

² Esse saranno inviate ai membri, accompagnate da un commento del comitato esecutivo, al massimo un mese prima della successiva assemblea generale ordinaria.

15. proposte del comitato esecutivo

Art. 37 : ¹ Le proposte del comitato esecutivo, in particolare le modifiche dello statuto e dei regolamenti, devono pervenire ai membri al massimo un mese prima della successiva assemblea generale ordinaria.

² Le proposte che influiscono in modo considerevole sullo svolgimento del campionato devono essere decise al massimo entro il 30 giugno dell'anno precedente.

16. assemblea straordinaria

Art. 38 : Un'assemblea straordinaria può essere richiesta da:

1. il comitato esecutivo;
2. un quinto dei membri aventi diritto al voto;
3. i revisori;

precisando i punti che dovranno figurare all'ordine del giorno.



TITOLO V : Organi esecutivi

Presidium
*1. composizione
e durata del
mandato*

Art. 39 : Il presidium è composto da 5 membri. In tutti i casi, devono esserci:

- il presidente della FSIH ;
- il vicepresidente della FSIH ;
- il responsabile delle finanze ;
- 2 membri assessori.

I due membri assessori del presidium devono obbligatoriamente fare parte del Comitato esecutivo della FSIH. Vengono eletti dal Comitato esecutivo della FSIH per un periodo di quattro anni. Possono essere rieletti tre volte.

Nel presidium, la rappresentanza di ciascun genere (maschile e femminile) deve comportare almeno il 40%.

2. competenze

Art. 40 : Al presidium competono i seguenti compiti:

1. la gestione generale della FSIH, nella misura in cui questa competenza non sia espressamente conferita all'Assemblea Generale;
2. la gestione dell'agenda del Comitato esecutivo;
3. la convocazione dell'Assemblea Generale;
4. l'approvazione degli statuti dei membri;
5. il controllo degli altri organi esecutivi;
6. garantire il rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle direttive.

3. maggioranza

Art. 41 : Il presidium può deliberare in modo valido in presenza della maggioranza dei propri membri. Prende decisioni a maggioranza dei membri presenti. Il presidente vota e il suo voto è determinante in caso di parità di voti.

Se necessario, è possibile prendere una decisione tramite consultazione a maggioranza dei membri del presidium.

4. convocazione

Art. 42 : Il presidium si riunisce ogni volta che lo richiedono le circostanze o su richiesta di uno dei propri membri.

**Comitato
esecutivo**
*1. composizione
2. durata del
mandato*

Art. 43 : Il comitato è composto da nove a dodici membri.

Art. 44 : I membri del comitato esecutivo vengono eletti dall'assemblea generale per quattro anni. Possono essere rieletti tre volte.

*3. capitolato
d'oneri*

Art. 45 : Il comitato esecutivo distribuisce i compiti e le competenze ai propri membri. A tal fine elabora un capitolato d'oneri per ogni dipartimento.



- 4. competenze* **Art. 46 :** Il comitato esecutivo è competente per tutto ciò che non tocca a un altro organo, in particolare:
1. il comitato esecutivo nomina i 2 membri assessori del presidium;
 2. il comitato esecutivo nomina il vicepresidente della Federazione;
 3. tutti i membri del comitato esecutivo devono essere nominati dall'AG;
 4. la rappresentanza della FSIH nei confronti di terzi, in particolare presso la Federazione Internazionale Inline Skater Hockey e presso Swiss Olympic;
 5. l'esecuzione delle decisioni dell'assemblea generale;
 6. la sospensione dei membri;
 7. l'elaborazione dello statuto, dei regolamenti;
 8. la modifica e l'adozione di direttive;
 9. la nomina e la revoca delle commissioni istituite dal comitato esecutivo;
 10. la promulgazione di ordinanze urgenti;
 11. le decisioni sull'apertura di un procedimento, sul ritiro e sull'accettazione di querele, sulla conclusione di transazioni;
 12. al di fuori del budget, le competenze del comitato in materia finanziaria sono limitate a un montante equivalente a un totale annuo del 10% del budget.
- 5. maggioranza* **Art. 47 :** ¹ Il comitato esecutivo può deliberare in modo valido in presenza della maggioranza dei propri membri. Prende decisioni e procede alle elezioni a maggioranza dei membri presenti. Il presidente vota e il suo voto è determinante in caso di parità di voti.
- ² Se necessario, è possibile prendere una decisione tramite consultazione a maggioranza dei membri del comitato esecutivo.
- 6. convocazione* **Art. 48 :** Il comitato esecutivo si riunisce ogni volta che lo richiedono le circostanze o su richiesta di uno dei propri membri, di un revisore o di un responsabile di un dipartimento istituito dall'assemblea generale.
- 7. ordinanza urgente* **Art. 49 :** In caso di emergenza dimostrata, il comitato esecutivo è autorizzato a promulgare ordinanze urgenti su materie di competenza dell'assemblea generale. Tali ordinanze rimangono in vigore solo se approvate dalla successiva assemblea generale.
- 8. verbale* **Art. 50 :** Le sedute del comitato esecutivo sono oggetto di un verbale che, al momento dell'approvazione, deve essere firmato da chi lo ha stilato e dal presidente.
- Dipartimenti**
1. costituzione **Art. 51 :** Il comitato esecutivo, secondo le necessità, si organizza in dipartimenti. In ogni caso ci devono essere almeno :
- un dipartimento delle finanze ;
 - un dipartimento tecnico ;
 - un dipartimento arbitrale ;
 - un dipartimento sport élite ;
 - una commissione disciplinare.
- Tali dipartimenti sono diretti da membri eletti dall'assemblea generale e costituiscono parte integrante del comitato esecutivo.
- 2. dipartimento tecnico* **Art. 52 :** ¹ Il dipartimento tecnico è responsabile della pianificazione e dello svolgimento del campionato.
- ² Le sue competenze figurano nel regolamento che deve essere approvato dall'assemblea generale.
- 3. dipartimento arbitrale* **Art. 53 :** ¹ Il dipartimento arbitrale è responsabile dell'organizzazione generale dell'arbitrato e dell'applicazione uniforme delle regole di gioco nell'ambito della FSIH.
- ² Le sue competenze figurano nel regolamento che deve essere approvato dall'assemblea generale.

TITOLO VI : Organi disciplinari e giuridici

Generalità
1. ricusazione

Art. 54 : Ogni responsabile è ricusabile se sussistono fatti di natura tale da mettere in dubbio la sua oggettività e la sua imparzialità.

2. diritto a essere ascoltato

Art. 55 : Il diritto a essere ascoltato è garantito. Ogni giudizio deve essere motivato e deve indicare le possibilità di ricorso e i relativi termini. La violazione di tali principi comporta la nullità del giudizio.

3. trasmissione

Art. 56 : Il ricorso o il protesto indirizzato a una giurisdizione non competente viene trasmesso d'ufficio, da quest'ultima, alla giurisdizione competente.

Commissione disciplinare

Art. 57 : ¹ La commissione disciplinare interviene in prima istanza sulle controversie nate dall'applicazione delle regole di gioco.

Comitato esecutivo

Art. 58 : ¹ Il comitato esecutivo interviene in prima istanza sulle liti scaturite dall'applicazione delle regole interne della FSIH.

Commissione ricorsi

Art. 59 : La commissione ricorsi interviene sui ricorsi contro le decisioni prese dalla commissione disciplinare o dal comitato esecutivo.

TAS

Art. 60 : ¹ Le decisioni della commissione ricorsi possono essere oggetto di ricorso presso il Tribunale arbitrale sportivo alle condizioni fissate da quest'ultimo.

² La FSIH i propri membri e i propri organi, riconoscono come definitive le decisioni del Tribunale arbitrale sportivo di Losanna.



TITOLO VII : Organi di controllo

Revisori	Art. 61 :	L'assemblea generale nomina due revisori e un supplente. Sussiste la possibilità di affidare tale compito a un organismo professionale, non membro della FSIH, sempre che l'assemblea generale opti per tale soluzione.
<i>1. composizione</i>		
<i>2. funzioni</i>	Art. 62 :	I revisori sono tenuti a verificare la contabilità della società e a presentare un rapporto scritto all'assemblea generale.
<i>3. durata del mandato</i>	Art. 63 :	I revisori sono nominati per un anno e possono essere rieletti.

TITOLO VIII : Commissioni

Commissioni provvisorie	Art. 64 :	Il comitato esecutivo può istituire delle commissioni provvisorie in settori specifici, al fine di facilitarne l'organizzazione del lavoro.
<i>1. consultazione</i>	Art. 65 :	Per prendere una decisione, il comitato esecutivo consulta la commissione competente o le commissioni competenti nel settore in questione.
<i>2. composizione</i>	Art. 66 :	Il comitato esecutivo nomina i membri delle commissioni provvisorie. Il loro mandato deve essere rinnovato all'inizio di ogni esercizio.
<i>3. funzione</i>	Art. 67 :	Le commissioni esercitano la loro attività in modo indipendente, nell'ambito del capitolato d'onori definito dal comitato esecutivo.
<i>4. rapporti</i>		Il comitato esecutivo può chiedere conto in qualsiasi momento delle attività delle commissioni. Nel mese seguente alla chiusura d'esercizio, le commissioni fanno rapporto scritto al comitato esecutivo sulle loro attività durante l'esercizio.
Commissioni permanenti	Art. 68 :	L'assemblea generale può istituire delle commissioni permanenti in settori specifici.
<i>1. organizzazione</i>	Art. 69 :	Le commissioni permanenti si organizzano autonomamente. I regolamenti delle commissioni sono votati dall'assemblea generale.
<i>3. funzione</i>	Art. 70 :	Le commissioni permanenti sono organi consultivi a disposizione del comitato esecutivo. Esercitano la loro attività in modo indipendente. Possono formulare proposte al comitato esecutivo stesso entro i termini statutari e il comitato esecutivo sottoporrà tali proposte all'Assemblea generale.
<i>4. rapporti</i>	Art. 71 :	Il comitato esecutivo può chiedere conto in qualsiasi momento delle attività delle commissioni. Nel mese seguente alla chiusura d'esercizio, le commissioni fanno rapporto scritto al comitato esecutivo sulle loro attività durante l'esercizio.
Commissione atleti.	Art. 72 :	<ol style="list-style-type: none"> ¹ La Commissione atleti è composta da tre membri e si riunisce almeno una volta all'anno. In linea di principio, i generi devono essere rappresentati in modo proporzionale. I membri vengono eletti dagli atleti. La durata del mandato è di due anni. La rielezione è possibile. ² La Commissione atleti ha il diritto di sottoporre delle proposte al comitato esecutivo della FSIH. Le richieste devono essere presentate per iscritto. ³ Gli altri diritti e doveri della Commissione atleti sono definiti in un regolamento specifico.



TITOLO IX : Risorse

Origine	<u>Art. 73 :</u>	Le risorse della FSIH provengono: <ol style="list-style-type: none">1. da entrate per l'elaborazione delle tessere dei giocatori;2. da donazioni e lasciti;3. da sponsorizzazioni;4. da contributi di enti pubblici;5. da proventi di azioni esterne;6. da interessi sul capitale della FSIH;7. da ammende e sanzioni finanziarie previste nei regolamenti e nelle direttive ;8. da quote dei membri e tasse varie.
Contabilità	<u>Art. 74 :</u>	Il responsabile del dipartimento delle finanze amministra le finanze della FSIH secondo le modalità definite nel suo capitolato d'oneri.

TITOLO X : Disposizioni finali

Versione facente fede	<u>Art. 75 :</u>	In caso di litigio fa fede lo statuto in lingua francese.
Entrata in vigore	<u>Art. 76 :</u>	Il presente statuto è stato adottato dall'assemblea generale del 1° marzo 2025. Esso sostituisce il precedente del 2 dicembre 2023.

A nome dell'assemblea generale

Buochs, 1° marzo 2025

Presidente :
Daniel Biétry

Vicepresidente :
Gabriel Willemin